

Bonus 200 euro, domande dal 20 giugno per domestici, stagionali e collaboratori

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Niente accredito automatico per queste categorie di lavoratori. Pagamenti ad ottobre a condizione che gli interessati non ne abbiano fruito ad altro titolo. I chiarimenti dell'Inps. A collaboratori stagionali, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori dello spettacolo l'una tantum da 200 euro contro il caro energia sarà corrisposta dall'Inps ad **ottobre** previa presentazione di domanda i cui termini si sono aperti dal **20 giugno 2022**. A spiegarlo è l'Inps nella Circolare n. 73/2022 in cui illustra le categorie che dovranno presentare domanda. Tra questi anche i lavoratori domestici i cui pagamenti, tuttavia, saranno avviati già dal mese di **luglio**.

Collaboratori

Ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla [gestione separata](#) dell'Inps il bonus da 200 euro è erogato, **previa domanda** all'Inps, a condizione che:

- a) i contratti siano **attivi** al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del dl n. 50/2022);
- b) non siano titolari di un trattamento pensionistico al 18 maggio 2022;
- c) non siano iscritti - alla data del 18 maggio 2022 - ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- d) **non abbiano conseguito un reddito superiore a 35mila euro nel 2021** dai predetti rapporti di collaborazione.

Stagionali

Ai lavoratori **stagionali**, a **tempo determinato** (anche del settore agricolo) e **intermittenti** l'indennità è riconosciuta a condizione che nel **2021** abbiano svolto **almeno 50 giornate** di lavoro effettivo nell'ambito di uno dei predetti rapporti e che non abbiano prodotto un reddito superiore a **35mila euro** (nell'anno 2021) da tali rapporti.

Spettacolo

L'indennità spetta anche i lavoratori, autonomi e dipendenti, iscritti al [fondo di previdenza dello spettacolo](#) che abbiano **almeno 50 contributi giornalieri** versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il **medesimo anno 2021**, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo **non superiore a 35.000 euro**.

Autonomi Occasionali

Sono inclusi anche i **lavoratori autonomi** che - nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 - siano **stati privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile.

Per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l'anno 2021, l'accredito di **almeno un contributo mensile** (cioè occorre aver dichiarato un reddito pari almeno a 1.329€) e l'iscrizione alla [gestione separata](#) alla data del 18 maggio 2022.

Venditori a Domicilio

E gli **incaricati di vendite a domicilio** se possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione **superiore a 5.000 euro** e vantare l'iscrizione, al 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

Domestici

Infine il bonus spetta anche ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS.

Ai fini dell'accoglimento della domanda occorre, per **l'anno 2021**, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, **non superiore a 35.000 euro**. Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva).

Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.

Serve la domanda

Tutte le categorie sopra evidenziate devono presentare apposita **domanda** all'Inps (non c'è l'accredito automatico) esclusivamente in via telematica previa autenticazione tramite Spid, Cie o Cns, oppure avvalendosi dell'assistenza di un patronato. Le istanze si presentano dal **20 giugno 2022 al 31 ottobre 2022** (sino al **30 settembre 2022** per i domestici).

No al cumulo

Resta inteso che il bonus spetta a condizione che i richiedenti non lo abbiano ricevuto ad altro titolo, ad esempio, come titolari di un rapporto di lavoro dipendente (non domestico) o di una prestazione pensionistica.